

Pag. 339-340

### Titolo VIII

#### Dell'arricchimento senza causa

##### 2041. Azione generale di arricchimento.

[I]. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale [[31](#)<sup>3</sup>, [534](#)<sup>2</sup>, [1153](#), [1180](#), [1185](#)<sup>2</sup>, [1443](#), [1769](#), [2037](#)<sup>3</sup>, [2038](#)<sup>3</sup>].

[II]. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.